STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1. DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e succ. del Codice Civile e dell'art. 90, L. 289/02 e s.m.i. è costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata: **Associazione Sportiva Dilettantistica Volo Libero Montegrappa** (in breve **ASD Volo Libero Montegrappa**) la cui sede è stabilita nel comune di Borso del Grappa in Piazza Paradiso 11, Treviso (Italia). Il consiglio direttivo ha la facoltà di trasferire la sede sociale in seguito a cambiate esigente, senza che il trasferimento costituisca variazione di statuto, comunicandolo ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

1. SCOPO

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto o differito, i proventi delle attività, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo diversa previsione di legge. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività sportive e di promozione degli scopi statutari dell'associazione stessa.

- Essa ha per oggetto lo sviluppo, la promozione, la diffusione, la didattica, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico, nonché attività educativo-ludico-ricreative, con particolare riferimento al volo libero e a motore.

Essa, inoltre, si propone di:

- Promuovere la cultura e la conoscenza del volo libero presso i praticanti e i non praticanti attraverso incontri formativi e informativi con esperti del settore;
- Favorire l'aggregazione di piloti e simpatizzanti tramite eventi legati al volo libero;
- Promuovere il volo libero in ogni sua forma e specialità, in sicurezza, nel rispetto dell'ambiente, delle norme vigenti e delle comunità locali;
- Organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive legate all'attività di volo, agonistiche o promozionali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
- Formazione e promozione dei singoli o di squadre per la partecipazione agli eventi sportivi a livello regionale, nazionale o internazionale;
- Svolgere attività di tipo commerciale compatibilmente con la propria natura di ente associativo non lucrativo;
- Stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati necessarie per il raggiungimento dei propri scopi sociali;
- Acquisire, gestire e locare strutture ed attrezzature idonee, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività statutarie, sportive e ludico ricreative.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

2. DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE

- Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività dell'associazione, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione; che siano interessate agli scopi ed ai programmi della medesima e che si impegnino a rispettarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo cartaceo o elettronico nonché versare la quota associativa annuale
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rimborsata.

4. SOCI

- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea degli associati.
- Il numero degli associati è illimitato;
- Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Il domicilio degli associati per i loro rapporti con l'Associazione è quello indicato sul registro soci (anche in forma digitale) all'atto dell'iscrizione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dall'associato con qualsiasi mezzo rintracciabile.

5. DIRITTI DEI SOCI

- Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
  - Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo art. 12.
  - La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

6. DECADENZA DEI SOCI

- I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

  a) dimissione volontaria;

  b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

  c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

  c) per gravi motivi in genere;

  d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

- La delibera dell'esclusione, debitamente motivata verrà verbalizzata, sul registro riunioni dell'Assemblea e comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica.

- L'associato escluso potrà ricorrere all'Assemblea stessa la quale deciderà a Riunione inappellabilmente, a semplice maggioranza dei presenti, salvo il diritto dell'associato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ex art. 24 del cod. civ.

7. ORGANI

Gli organi sociali sono:

a) L'Assemblea generale dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo.

c) Il Presidente

8. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, avverrà 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati tramite il mezzo di comunicazione più opportuno deciso dal Consiglio direttivo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- L'assemblea, ordinaria o straordinaria, si intende costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. Si procederà ad una seconda convocazione almeno un giorno dopo, nel caso non sia soddisfatto il requisito anzidetto; in tale circostanza l'assise si intenderà validamente costituita qualunque risulti il numero di soci presenti.
- Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto tutti gli associati. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Viene sancito il principio del voto per teste: ogni socio è titolare di un solo voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo altri due associati.

9. ASSEMBLEA ORDINARIA

- L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno.
- L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti.
- Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dei rendiconti annuali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

10. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
- La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- L'assemblea straordinaria delibera con almeno i 3/4 dei soci presenti.
- L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
- Trattandosi di associazione non riconosciuta, in deroga all'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

11. CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 10 componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità la delibera si considera respinta.

- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità; oppure almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo, la quota sociale ed i eventuali contributi facoltativi degli associati.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
- Il consiglio direttivo provvede ad eleggere in seno il Vicepresidente e il Segretario facente funzione di Tesoriere.
- Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- Il consiglio direttivo, a fronte di atteggiamenti non consoni al buon nome della associazione ha facoltà di redarguire il socio verbalmente o con rimprovero scritto.

12. DIMISSIONI

- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto; qualora non accettasse si passerà attraverso la cooptazione di un socio. Tale nomina deve essere ratificata dalla prima assemblea soci utile. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

13. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio-direttivo:

a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 4;

d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

14. IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutte le attività che vengono deliberate; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione.

15. IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

16. IL SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato tra quelli facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

17. IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

- Il consiglio direttivo redige il rendiconto annuale dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
- Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

18. ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio verranno predisposti, da parte del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo e il preventivo.

19. PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti:

- Quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- Contributi ed erogazioni liberali di privati, enti ed associazioni;
- Lasciti e donazioni di associati o di terzi;
- Proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- Proventi da raccolte fondi e attività commerciali connesse alle istituzionali;
- Altre entrate compatibili con la natura di associazione sportiva dilettantistica.

20. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente agli Enti ai quali si è affiliati, con un copia del verbale.

21. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto dagli Enti ai quali si è affiliati.

22. SCIOGLIMENTO

- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3 / 4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà le modalità di scioglimento e liquidazione nonché, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a fini sportivi a favore di altra associazione, ente o società con finalità analoghe non avente scopo di lucro o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

23. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli Enti nazionali di affiliazione e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

FIRMA DEL PRESIDENTE GIANLUCA SONCIN

Gianluca Soncin

FIRMA DEL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA ZALUNARDO GIUSEPPE

Zalunardo Giuseppe

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bassano del Grappa
15 GEN. 2020
ATTO REG. N.
AL N. 104 SERIE 3
ESATTI € 200 + € 20
(euro duecentoventi/00)
esente bollo

IL FUNZIONARIO
Alessandra RIVELLI

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio territoriale di Bassano del Grappa